



## *Al Prefetto della provincia di Firenze*

PREMESSO che nei giorni 31 maggio, 1 e 2 giugno 2019 si svolgeranno le gare del Campionato Mondiale di Motociclismo "Gran Premio d'Italia Oakley" presso l'Autodromo Internazionale del Mugello, sito nel Comune di Scarperia e San Piero;

PREMESSO altresì che, in relazione a tale evento e concordemente a quanto convenuto nella seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza del 15 maggio 2019, con provvedimento prefettizio prot. n. 0071274 del 17 maggio 2019 sono stati adottati i seguenti divieti (punti n. 1 e 2 del dispositivo):

1) alle ore 09.00 di giovedì 30 maggio alle ore 15.30 di domenica 2 giugno 2019, all'interno del circuito del Mugello sono vietate l'introduzione e la vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro. Sono altresì vietate, all'interno dello stesso circuito, l'introduzione e la detenzione di qualsiasi genere di bombolette spray contenenti principi urticanti e di artifici pirotecnici e/o materiale esplodente di qualsiasi genere ad eccezione dei fumogeni colorati, fatto comunque salvo, per questi, quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in occasione dello svolgimento delle gare; a tal fine gli organizzatori del Gran Premio sono incaricati di dare la massima diffusione delle presenti prescrizioni, intensificando l'attività di pre-filtraggio degli spettatori che accedono al circuito stesso;

2) dalle ore 18.00 di venerdì 31 maggio alle ore 03.00 di domenica 2 giugno 2019, periodo di massima affluenza di spettatori, nei comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione, nonché la somministrazione di bevande a base di superalcolici, quali i cocktail, contenenti quantità di alcol superiore al 21%, nonché la vendita di bevande in contenitori di vetro;

VISTE le note in data 23 e 24 maggio 2019 con le quali il Sindaco del Comune di Scarperia e San Piero, in accordo con i Sindaci dei Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Vaglia e Vicchio e con la Polizia dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, chiede di valutare la seguente modifica del suddetto punto 2), relativamente agli orari dei divieti ordinati:

dalle ore 18.00 di venerdì 31 maggio 2019 fino alle ore 03.00 di sabato 1 giugno 2019

dalle ore 18.00 di sabato 1 giugno 2019 fino alle ore 03.00 di domenica 2 giugno 2019

RILEVATO che, a sostegno della citata richiesta, il Sindaco di Scarperia e San Piero dichiara di non aver correttamente rappresentato, durante la seduta CPOSP del 15 maggio 2019, le necessità del territorio limitandosi a chiedere, rispetto agli analoghi divieti adottati in occasione del Gran Premio 2018, di "anticipare di un giorno il divieto di vendita da asporto di bevande in bottiglie di vetro e somministrazione superalcolici, facendolo decorrere dunque dalle ore 18.00 di venerdì 31 maggio";

RILEVATO che lo stesso Sindaco ha altresì precisato che, per mero disagio, non ha invece fatto emergere l'opportunità di interrompere il divieto - a conclusione di eventi che si terranno tra la sera di venerdì 31 maggio e le prime ore di sabato 1 giugno - per poi ripristinarlo



## *Al Prefetto della provincia di Firenze*

dalle ore 18.00 di sabato 1 giugno in concomitanza con lo svolgimento del Gran Premio d'Italia 2019;

SENTITE in proposito le Forze di Polizia che si sono favorevolmente espresse rispetto alla modifica proposta dal Sindaco di Scarperia e San Piero;

RITENUTO pertanto di poter accogliere la cennata richiesta;

VISTO l'art. 2 TULPS, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773;

### ORDINA

per i motivi indicati in premessa, il punto n. 2 del dispositivo dell'ordinanza prefettizia prot. n. 0071274 del 17 maggio 2019 è modificato come segue:

**2) dalle ore 18.00 di venerdì 31 maggio 2019 fino alle ore 03.00 di sabato 1 giugno 2019 e dalle ore 18.00 di sabato 1 giugno 2019 fino alle ore 03.00 di domenica 2 giugno 2019, periodi di massima affluenza di spettatori, nei comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione, nonché la somministrazione di bevande a base di superalcolici, quali i cocktail, contenenti quantità di alcol superiore al 21%, nonché la vendita di bevande in contenitori di vetro.**

La presente ordinanza forma parte integrante del provvedimento prefettizio prot. n. 0071274 del 17 maggio 2019.

Firenze, 27 maggio 2019

Il Prefetto  
(Lega)